



Ministero dell'Istruzione e del Merito

C.P.I.A. 2AL NOVI LIGURE
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
ACQUI TERME ~ NOVI LIGURE ~ OVADA ~ TORTONA
Via Paolo Giacometti, 22 – 15067 Novi Ligure (AL) - Tel. 0143746839, fax 0143314774
E-mail: ALMM09800N@istruzione.it - Pec: ALMM09800N@pec.istruzione.it
Sito: www.cpia2al-noviligure.edu.it - C.F. 92033690063 - C.M. ALMM09800N



Prot n°275 del 7/03/2024

All'Albo online
Al Sito istituzionale
Agli atti
Ai diretti interessati: Prof.ssa A. Ferrari
Prof L. Giuca Inclimona
Dirett. SGA S. Rainero
AA Luigi Stabile

Oggetto: DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 5 dicembre 2023, n. 234 – Indizione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) – 7 maggio 2024 - Indicazioni operative

VERIFICATA la disponibilità degli interessati

NOMINA

componenti della COMMISSIONE ELETTORALE dell'Istituto del CPIA 2 Al
Novi Ligure i Signori:

Nome	Cognome	Qualità
Luisa	Boffa	Dirigente Scolastico, membro di diritto
Alessandra	Ferrari	Docente
Luigi	Giuca Inclimona	Docente
Silvia	Rainero	DSGA
Luigi	Stabile	Assistente amministrativo

Si riportano i seguenti articoli della succitata O.M:

Articolo 17

Organizzazione e funzionamento delle commissioni elettorali

1. La CEC e le Commissioni elettorali di istituto sono presiedute da uno dei membri scelto dagli stessi componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
2. Le commissioni durano in carica tre anni e i loro membri sono designabili per il biennio successivo.
3. La CEC e le Commissioni elettorali di istituto deliberano con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. I membri delle commissioni non possono essere inclusi in liste di candidati.
5. Ai componenti delle commissioni elettorali di istituto è riconosciuto il riposo compensativo, secondo la normativa contrattuale di riferimento.

Articolo 20

Compiti delle commissioni elettorali di istituto

1. Le commissioni elettorali di istituto procedono ai seguenti principali adempimenti secondo la tempistica successivamente precisata:
 - a) scelta del proprio presidente, all'atto dell'insediamento;
 - b) acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico;
 - c) formazione degli elenchi degli elettori;
 - d) esame di eventuali ricorsi e reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi;
 - e) affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
 - f) definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
 - g) rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;
 - h) acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;
 - i) nomina dei presidenti di seggio;
 - j) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
 - k) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
 - l) redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
 - m) comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica certificata;
 - n) deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione.

Articolo 21

Adempimenti delle commissioni elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori

1. Le commissioni elettorali d'istituto formano gli elenchi degli elettori nel modo seguente:
 - a) i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d'istituto i nominativi del personale in servizio nell'istituzione scolastica nel giorno delle votazioni entro tre giorni dall'insediamento della stessa;
 - b) le commissioni elettorali sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori, distinti come segue:
 - i. dirigente scolastico;
 - ii. docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza di formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per grado di scuola;
 - iii. personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.
2. In caso di pluralità di seggi relativi ad una singola istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall'articolo 32, gli elenchi sono altresì divisi per seggio e i relativi elettori disposti in ordine alfabetico.

3. I docenti e il personale A.T.A. che prestano servizio in più istituzioni scolastiche statali sono inseriti negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in servizio nel giorno delle votazioni.

4. Qualora si debbano costituire seggi nelle sezioni associate che abbiano sede in provincia diversa da quella dell'istituto, viene formato un elenco separato per tali sezioni associate.

5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte.

6. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data componente elettiva assegnato al seggio. A tal fine, gli Uffici scolastici regionali individuano, tenendo conto dell'ampiezza del territorio regionale, le istituzioni scolastiche presso cui i dirigenti scolastici possono esercitare il diritto di voto.

7. Gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico, presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Nel caso della componente elettiva dei dirigenti scolastici, gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi dei dirigenti scolastici da parte dell'Ufficio scolastico regionale presso la segreteria della commissione elettorale delle sedi individuate presso cui i dirigenti scolastici possono votare.

Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica.

8. Le commissioni elettorali d'istituto costituite presso le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta formano, rispettivamente, un unico elenco degli elettori, comprendente il personale dirigente, docente e A.T.A. con le stesse modalità e tempistica sopra indicate.

Il Dirigente Scolastico

Luisa Boffa

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*